



Città di Reggio Calabria

MACRO AREA SPORT
Servizio Promozione Sportiva



Via Vicenza, 2
89125 Reggio Calabria



0965 3624127/4104



protocollo@postacert.reggiocal.it

ORDINANZA DI SGOMBERO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "LA PINETINA"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 461 del 05 luglio 2006 era stata disposta la proroga della concessione per la gestione del centro sportivo "La Pinetina", sito alla via Ravagnese n. 140/B, all'ASD (... *omissis*...), per la durata di nove anni decorrenti dal 01 giugno 2009 (data di scadenza del primo periodo di gestione) fino a tutto il 01 giugno 2018;
- con determina dirigenziale n. 417 del 26 febbraio 2009, in esecuzione della deliberazione sopracitata, veniva approvato lo schema di convenzione di proroga della concessione alla società (... *omissis* ...) per la gestione del centro sportivo "La Pinetina";
- la convenzione, rep. n. 34590, veniva stipulata in data 09 ottobre 2009, con decorrenza dal 01 giugno 2009 fino a tutto il 31 maggio 2018, tra l'Ente e il sig. (... *omissis*...), nella qualità di rappresentante legale dell'ASD (... *omissis*...);

Vista la nota prot. n. 014560 del 30.01.2017 con la quale il Dirigente pro tempore del settore Cultura Turismo Istruzione e Sport – Macro Area Sport – comunicava al presidente dell'ASD (... *omissis*...), che la concessione in uso e gestione del centro sportivo "La Pinetina", in scadenza il 01 giugno 2018, non poteva essere rinnovata né prorogata in quanto vietato dalla normativa vigente e che, pertanto, alla scadenza si sarebbe proceduto alla riconsegna dell'impianto sportivo all'Ente proprietario;

Vista la nota prot. n.153471 del 25.08.2021 con la quale si comunicava all'ASD (... *omissis*...) di lasciare il centro sportivo comunale "La Pinetina" sgombero da persone, cose e attrezzature entro sette giorni dalla notifica;

Considerato che:

- l' ASD (... *omissis*...), non ottemperava al predetto invito, con nota prot. n. 0005721 del 13.01.2022 veniva comunicato all'ASD che in data 24.01.2022 personale del Servizio in intestazione si sarebbe recato presso l'impianto in argomento dove, in contraddittorio con il rappresentante legale, o suo delegato, della predetta ASD, previa presa d'atto dell'avvenuto sgombero, avrebbe dovuto ricevere in consegna le chiavi d'accesso alla struttura;
- con mail del 21.01.2022, acquisita al prot. n. 0012245 del 24.01.2022, il rappresentante legale dell'ASD (... *omissis*...), comunicava la propria indisponibilità per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica;
- con nota prot. n. 0014922 del 26.01.2022 si invitava il rappresentate legale dell'ASD (... *omissis*...), a voler dare comunicazione tempestiva della guarigione in modo da consentire all'Ufficio di fissare una nuova data per la riconsegna dell'impianto;



Città di Reggio Calabria

MACRO AREA SPORT
Servizio Promozione Sportiva



Via Vicenza, 2
89125 Reggio Calabria



0965 3624127/4104



protocollo@postacert.reggiocal.it

- con nota prot. n. 0021651 del 03.02.2022 l'Ufficio, rilevata l'assenza di comunicazione da parte del rappresentate legale dell'ASD (... *omissis*...), dell'avvenuta guarigione, trasmetteva avviso allo stesso che in data 07.02.2022 si sarebbe proceduto, in contraddittorio, alle operazioni di riconsegna delle chiavi di accesso all'impianto;
- il predetto avviso rimaneva disatteso poiché il rappresentate legale dell'ASD (... *omissis*...), o suo delegato, senza comunicare alcun legittimo impedimento, non si presentava alla data prestabilita presso l'impianto, che risultava chiuso;
- con nota prot. n. 0047343 del 04.03.2022 l'Ufficio comunicava al rappresentate legale dell'ASD (... *omissis*...), che in data 07.03.2022 alle ore 10:00 il personale del Servizio Promozione Sportiva si sarebbe portato presso l'impianto sportivo comunale per le operazioni in argomento, avvisando che, nel caso di assenza dell'interessato, si sarebbe proceduto alla rimozione del lucchetto apposto al cancello d'ingresso sostituendolo con nuova chiusura;
- in data 07.03.2022, presso l'impianto sportivo comunale "La Pinetina", alla presenza del sig. (... *omissis* ...), rappresentante legale dell'ASD (... *omissis*...), non si è potuto procedere alla riconsegna dell'impianto all'Ente proprietario per l'opposizione e il rifiuto da parte di questi, come si rileva dal redatto verbale nel quale sono riportate le dichiarazioni dell'interessato;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di dover procedere a intimare lo sgombero dell'impianto occupato in assenza di idoneo titolo autorizzativo entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23 marzo 2004;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

al sig. (... *omissis*...), n.q. di rappresentante legale dell'ASD (... *omissis*...), lo sgombero dell'impianto sportivo comunale denominato "La Pinetina", sito in via Ravagnese 140/B, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, avvertendo sin da ora che trascorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà a liberare coattivamente il predetto immobile con l'intervento della Forza Pubblica e al trasporto, con mezzo dell'Amministrazione Comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dallo stesso Comune, con espresso esonero, per lo stesso Ente, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto e alla custodia degli stessi beni e con riserva di rivalsa per le spese che sosterrà nel corso dell'espletamento delle operazioni in argomento



Città di Reggio Calabria

MACRO AREA SPORT
Servizio Promozione Sportiva



Via Vicenza, 2
89125 Reggio Calabria



0965 3624127/4104



protocollo@postacert.reggiocal.it

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza al destinatario sig. (...*omissis*...), in premessa generalizzato, e la sua trasmissione per competenza:
 - all'Ufficio Messi comunali per la notificazione;
 - al Comando di Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria;
 - al Servizio Edilizia Sportiva del Settore U.P.I. Manutenzione, Rete Idrica Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP;
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale, omettendo i dati personali del destinatario a tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- 3) che la presente ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale con l'assistenza del Servizio tecnico per le incombenze di natura tecnico-logistica;
- 4) che il personale del Comando di Polizia Municipale sia incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 5) la trasmissione del presente atto al Sindaco.

Si rende, altresì, noto che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Servizio Promozione sportiva, Dott. Luigi Nigero.

A norma dell'art. 3, c. 4, L. n. 241/90, si informa che, avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica al T.A.R. Sezione Staccata di Reggio Calabria, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Per il Dirigente
(Dott.ssa Loredana Pace)

